



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Simone BOSSI, BRIZIARELLI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SBRANA, SIRI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2021

Misure di contrasto dei fenomeni di inquinamento ambientale
da acque reflue industriali

ONOREVOLI SENATORI. – Le acque reflue industriali sono acque di scarico utilizzate nelle attività umane industriali o agricole contenenti sostanze organiche e inorganiche che possono recare danno alla salute e all'ambiente. Per tali motivi, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute umana, queste tipologie di acque, dopo il loro utilizzo, non possono essere riversate direttamente nell'ambiente (nel terreno, nei fiumi, nei laghi e nei mari) senza prima essere sottoposte a interventi di depurazione costantemente monitorati.

Questo processo deve essere effettuato secondo le normative italiane e comunitarie, che prevedono azioni necessarie a raggiungere o a mantenere il buono stato di qualità delle acque superficiali o profonde, tutelando dall'inquinamento.

L'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norma le sanzioni amministrative e penali anche a tema di tutela delle acque dall'inquinamento a seguito di uno scarico industriale, ovvero di un'immissione di sostanze inquinanti tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione.

È necessario ricordare che con la legge del 22 maggio 2015, n. 68, sono state introdotte disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, attuando una riforma volta ad assicurare una maggior protezione sia in materia di salute che in materia di beni naturali. Con la legge n. 68 del 2015 l'inquinamento diventa un « ecoreato », insieme alla mancata bonifica e all'impedimento dei controlli.

Nonostante il quadro sanzionatorio esistente, sono ancora numerosi in Italia i fenomeni illeciti di inquinamento ambientale da acque reflue industriali, con grave compromissione dell'ambiente interessato nonché con importante rischio per la salute umana. Ciò dimostra che spesso le pene inflitte non risultano sufficienti ad impedire, limitare o prevenire importanti fenomeni di inquinamento.

Si è reso necessario pertanto intervenire sul decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di disincentivare il perdurare delle immissioni illecite e nocive di sostanze nell'ambiente da attività industriali. Con l'articolo 2 del presente disegno di legge infatti si interviene sull'articolo 137 del suddetto decreto legislativo, aumentando le pene e le sanzioni e introducendo disposizioni secondo cui, in caso di reiterazione delle attività illecite di scarico senza che il soggetto abbia provveduto ad una sua sostanziale o definitiva soluzione, possa essere disposta una chiusura temporanea o definitiva delle attività responsabile dell'inquinamento.

Infine, all'articolo 3 del disegno di legge si prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero della transizione ecologica in cui far confluire le entrate derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 2 e che dovranno essere destinate alle aziende che intendano migliorare le proprie prestazioni ambientali attraverso interventi innovativi, anche di abbattimento degli inquinanti o di bonifica di aree inquinate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire una maggiore tutela dell'ambiente e della salute, la presente legge inasprisce le pene nei confronti di chi deliberatamente effettua scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o a mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Art. 2.

(Nuove sanzioni per scarichi di acque reflue industriali non autorizzate)

1. All'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « due mesi » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi a tre anni o con l'ammenda da 3.000 euro a 50.000 euro »;

b) al comma 2, le parole da: « tre mesi » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi a cinque anni o con l'ammenda da 6.000 euro a 100.000 »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Quando le condotte illecite di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate o mantenute e reiterate deliberatamente per due anni consecutivi dall'applicazione delle relative sanzioni, e qualora l'azienda non sia in grado

di dimostrare un miglioramento in termini di immissione di inquinanti da acque reflue industriali, ivi incluse le acque di scarico derivanti da attività agricole, l'attività responsabile di detto inquinamento è sospesa fino ad una sostanziale o definitiva risoluzione della problematica che provoca l'immissione illecita di sostanze nell'ambiente ».

Art. 3.

*(Fondo istituito presso il Ministero
della transizione ecologica)*

1. Al fine di promuovere misure di tutela ambientale e di supportare le aziende, è istituito, in via sperimentale per il triennio 2022-2024, presso il Ministero della transizione ecologica un fondo le cui risorse, derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 2, sono destinate alle aziende che intendano migliorare le proprie prestazioni ambientali attraverso interventi innovativi di abbattimento delle emissioni di inquinanti da acque reflue industriali o di interventi mirati di bonifica delle aree inquinate.

2. Il Ministro della transizione ecologica definisce, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1.